



Cancellazione ipoteche tramite comunicazione telematica: Provvedimento Agenzia delle Entrate

Con **Provvedimento 29 luglio 2014**, l'**Agenzia delle Entrate** ha approvato le **specifiche tecniche relative alle modalità di trasmissione telematica delle comunicazioni di cancellazione ipoteche**

di cui agli artt. 40-bis e 161, D. Lgs. n. 385/1993.

In particolare, è stato stabilito che, a decorrere **dal 1° gennaio 2015**, le **banche**, gli **intermediari finanziari**

e gli

enti previdenziali

dovranno

obbligatoriamente trasmettere telematicamente

al conservatore dei registri immobiliari la

comunicazione di avvenuta estinzione del mutuo, seguendo le specifiche tecniche dell'Allegato A del citato Provvedimento

È stato, inoltre, precisato che, **fino alla data del 31 dicembre 2014**, è **possibile utilizzare anche le specifiche tecniche approvato con Provvedimento 9 ottobre 2007**.

Condizioni di deducibilità per le erogazioni liberali: Risoluzione

Con **Risoluzione 29 luglio 2014, n. 74**, l'Agenzia delle Entrate, in risposta ad un interpello ordinario, ha fornito chiarimenti in ordine alle **erogazioni di i liberali** di cui all'art. 100, comma 2, lett. a), TUIR.

In particolare è stato specificato che i **contributi versati da una società ad una Fondazione** che opera senza fini di lucro ma che **finanzia anche soggetti che svolgono attività lucrative**, sono **deducibili dal reddito d'impresa** limitatamente alla quota riferibile alle finalità benefiche ed **a condizione** che:

- la **donazione sia tracciabile** nelle diverse fasi con strumenti bancari e postali che mettano in luce la causa di versamento;
- esista un **progetto già definito** prima della donazione nell'ambito di una o più delle finalità di cui all'art. 100, comma 2, lett. a), TUIR.

Diversamente, non beneficiano delle agevolazioni le somme versate dalla società ai soggetti che svolgono le citate attività lucrative.

Credito d'imposta per l'assunzione di personale impiegato in attività di ricerca e sviluppo: in corso di pubblicazione il decreto per la presentazione delle istanze

Si attende la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale del **Decreto del Ministero dello Sviluppo economico del 28 luglio 2014**, con il quale vengono definite modalità, contenuti e termini di presentazione delle istanze di accesso al **credito**

d'imposta

del 35% del costo aziendale sostenuto per l'assunzione di

personale altamente qualificato

impiegato in attività di ricerca e sviluppo previsto dal DL n. 83/2012 convertito in Legge n. 134/2012.

Le **istanze** saranno presentate **in via** esclusivamente **telematica** tramite procedura informatica accessibile dal sito www.cipaq@mise.gov.it.

Per quanto riguarda i **termini di trasmissione** delle istanze, il provvedimento prevede che:

- le istanze di accesso al credito riferite ai costi sostenuti per le assunzioni dal 26 giugno 2012 al 31 dicembre 2012 possono essere presentate dal 15 settembre 2014 fino al 31 dicembre 2014;
- dal 10 gennaio 2015 possono essere presentate le istanze riferite ai costi sostenuti per le assunzioni nell'anno 2013 e dal gennaio 2016 quelle relative ai costi sostenuti per le assunzioni nell'anno 2014.

La transazione alternativa alla reintegra non esonera dal pagamento dei contributi previdenziali

In materia di **licenziamento**, la **Corte di Cassazione** ha precisato che la **transazione** concordata tra il datore di lavoro e il lavoratore, come alternativa alla **reintegra**

ex articolo 18, non copre i

contributi previdenziali

vantati dall'INPS verso il datore di lavoro per il periodo corrispondente, e ciò nonostante la transazione possa non coprire l'intera retribuzione persa dal lavoratore.

Con la **Sentenza n. 17180 del 29 luglio 2014**, i giudici della Corte Suprema hanno infatti precisato che l'obbligazione contributiva in capo al datore di lavoro permane nonostante la transazione avvenuta con il lavoratore, e va calcolata sulla retribuzione globale di fatto in atto alla data del licenziamento e fino a quella della reintegra, ovvero del diverso accordo come nel caso in specie, e non tanto sull'importo corrisposto dal datore a titolo transattivo.

Via libera anche alle denunce di infortunio cartacee per il mese di agosto

Sul sito www.inail.it nella sezione Post-it viene reso noto che, in considerazione di alcuni

significativi interventi sui sistemi informativi dell'Istituto che potrebbero determinare possibili ricadute sulla disponibilità del servizio per l'invio delle **denunce di**

infortunio e malattia professionale

, le strutture territoriali INAIL, per il prossimo

mese

di

agosto 2014

, potranno accettare

anche

le

denunce cartacee

inviata

con

il canale

PEC

indipendentemente dalla documentazione che attesta l'assenza del servizio informatico.

Ripristino dei benefici all'assunzione di donne residenti in zone svantaggiate

L'INPS, con il **Messaggio n. 6319 del 29 luglio 2014**, comunica il **ripristino del beneficio** previsto per l'assunzione di

donne

di qualsiasi età

residenti

in aree svantaggiate prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno

6 mesi

. Tale beneficio era stato sospeso a decorrere dal 1° luglio 2014 in attesa del rinnovo della Carta degli aiuti che definisse le aree svantaggiate.

Il riconoscimento dell'incentivo per le **assunzioni, proroghe e trasformazioni** effettuate **dal 1° luglio 2014**

è ripristinata a seguito dei chiarimenti ministeriali che attestano la possibilità di continuare a fare riferimento alle aree indicate nella Carta degli aiuti per il periodo 2007-2013 (successivamente prorogata al 30 giugno 2014) fino alla pubblicazione della nuova Carta degli aiuti a finalità regionale.

